

SENT. N. 1135/17
R.G. 46009/17
CRON. 378/17
R.° _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DELLA X SEZIONE CIVILE DI NAPOLI

nella persona del dott. Raffaele Bressi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta il 03.07.2017 al n° 46009 R.O., in decisione all'udienza del 13.11.2017,

promossa

dal [REDACTED] a Napoli ed ivi residente alla [REDACTED]
C.F. [REDACTED], rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Viola con studio in Napoli alla via
Nolana n° 28, giusta mandato in calce dell'atto di citazione;

contro

La Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rapp.te, [REDACTED], suo
procuratore, giusta procura per notar [REDACTED] del 05.07.2017 rep. 42907, rapp.ta e difesa
dall'avv. [REDACTED] con studio in Napoli alla via [REDACTED] giusta mandato in calce alla
comparsa di costituzione e risposta',

nonché il Comune di Napoli;

Conclusioni: il procuratore del sie, [REDACTED] chiedeva l'accoglimento della
domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione allo stesso procuratore per
dichiarazione di anticipo fattane, al fine di sentir dichiarare non dovuto il pagamento della cartella
esattoriale n° 07120110156656724, producendo estratto di ruolo di tale cartella, rilasciato
all'opponente dalla società convenuta, con la quale veniva richiesto al Sig. De Simone Ciro il
pagamento di infrazioni al Codice della Strada, esercizio Comune di Napoli, deducendone
l'illegittimità; il procuratore della Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva rigettarsi la domanda

attoree perché inammissibile, improcedibile ed improponibile oltre infondata nel merito, in ogni caso con vittoria di spese processuali-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto è necessario dichiarare la regolarità della notifica detratto di citazione anche nei confronti del Comune di Napoli, perfezionatasi in data 11.05.2017, nell'indirizzo di posta certificata dell'Ente-

Preliminarmente occorrerà esaminare l'oggetto della domanda del [REDACTED] e, nel caso si qualifichi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 e.p.c., a parere dell'odierno Giudicante, essa andrebbe dichiarata inammissibile perché tale forma di opposizione può riguardare altri atti, in particolare l'avviso di mora quando questo Sia Stato preceduto da una regolare e rituale notifica della cartella esattoriale ed. ancora, un provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati o un'iscrizione di ipoteca su immobili. Nel caso de quo, il [REDACTED], invece, impugna direttamente la cartella esattoriale o, meglio, l'estratto di ruolo ma, va escluso che tale motivo possa farsi valere in sede di opposizione all'esecuzione direttamente impugnando, come nel caso de quo, come detto, l'estratto di ruolo, in quanto il titolo per iniziare l'esecuzione si forma o con l'inutile decorso del termine per impugnazione della cartella esattoriale, ove questa sia stata regolarmente e ritualmente notificata, perché in caso contrario. come detto. potranno farsi valere eventuali vizi di notifica della cartella esattoriale nei confronti degli atti successivi, avviso di mora, fermo amministrativo, ipoteca ecc, o con il rigetto del ricorso.

Va detto, che la Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, nella Sentenza n° 26411 del 1.12.2006, ha riconosciuto "esigenza di garantire al destinatario della cartella esattoriale l'esercizio di difesa e di recuperare il momento di garanzia *giurisdizionale* del quale, a causa dell'omessa rituale notifica dell'ordinanza ingiunzione, ovvero del verbale d'accertamento, per le violazioni del Cd.S., non abbia avuto la possibilità di fruire... tra i motivi d'impugnazione, la mancata notificazione delle cartelle stesse che, quindi. ovviamente non potevano essere prodotte, mentre risultava idonea l'introduzione del giudizio... l'avvenuta produzione degli estratti del ruolo".

Il g. f. 4600114 H. Z


Escluso. pertanto, che nel caso de quo si possa proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. o, a maggior ragione ex art. 617 c. p.c., va analizzato il caso dell'opposizione ex L. 24/1 1/1981 n° 689 proposta invece che con ricorso con citazione.

La Suprema Corte, sul punto, ha avuto modo di pronunciarsi (15.12.1999 n° 141 13), stabilendo l'anunissibilità della proposizione dell'opposizione ex art. 22 Legge citata, avanti al Giudice di Pace, con un atto di citazione ad udienza fissa, a condizione che ratto introduttivo avesse forma di citazione, contenesse i motivi di opposizione e la data di comparizione e fosse depositato presso il giudice adito entro il termine di legge.

Attesa. pertanto. la competenza dell'adito Giudice di Pace, occorre verificare se la cartella esattoriale suddetta sia stata effettivamente non notificata e, riguardo la cartella esattoriale n° 07120110156656724 non è stata fornita alcuna prova della regolarità della notifica. non essendo stata prodotta la relata di notifica di take cartella, par essendosi costituita in giudizio Ea Agenzia delle Entrate Riscossione, pertanto. l'opposizione va accolta.

L'odierno Giudicante ritiene che, nel caso de quo, regolato dalla Legge Speciale n° 689/1981 non vengono in risalto, anche per quel che concerne il regolamento degli oneri processuali, le norme privatistiche. viceversa, nel caso siano applicabili, ritiene, lo stesso Giudiceantes comunque, di compensare le spese processuali. ricorrendo le ragioni dell'art. 92 c.p.c.s nel testo come modificato dall'am 13 L. 10 novembre 2014, n. 162, considerata la natura dell'estratto di ruolo, mera documentazione di posizione debitoria ma. in considerazione degli oneri economici sopportati dal procuratore del Sig. De Simone Ciro, dichiaratosi anticipatario. il Comune di Napoli, unico legittimato passivo dal lato sostanziale, dovrà ripetere quanto versato per proporre l'azione giudiziaria e, la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

egge.



è

JI 2.f. 1(bcof/lé H

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando su 12a domanda proposta dal [REDACTED] nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Napoli, così provvede:

accoglie l'opposizione avverso la cartella esattoriale n° 07120110156656724; condanna il Comune di Napoli al pagamento della somma di euro 43,00 (QUARANTATRE/!OO), con attribuzione al procuratore del Sig. [REDACTED], l'avv. Roberto Viola con studio in Napoli alla via Nolana n° 28,

in qualità di anticipatario. Così deciso in Napoli il 12/1/2018

u. r. f. 46009/14 M. 5

[Handwritten signature]

12 GEN 2018
Napoli, N. [REDACTED]

Il Giudice di Pace
Dott. Raffaele Gressi

[Handwritten signature]